LAZIO

VIA TIBURTINA 1072
00156 ROMA, IT
LAZIO.LND.IT
CR.LAZIO01@LND.IT
SEGRETERIA.PEC@LAZIO.LND.IT
+39 06 41603214 -233-257

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N° 129 del 13/11/2026
Stagione Sportiva 2026-2027

DELIBERE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 12 novembre 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, GIUSEPPE SANSOLINI, GISELDA TORELLA

12) Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico del sig. Antonio Gentili, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della U.S.D. Pol. Canarini 1926 RDP, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 28 bis, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 10, comma 8, del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, della sig.ra Giorgia Petrella, all'epoca dei fatti dirigente e referente per le politiche di Safeguarding tesserata per la U.S.D. Pol. Canarini 1926 RDP, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 28 bis, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 10, comma 8, del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, nonché della società U.S.D. Pol. Canarini 1926 RDP a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l'efficacia dell'accordo ex art.127 del C.G.S. e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Gentili Antonio, n.2 mesi e 20 giorni di inibizione;
- Petrella Giorgia, n.2 mesi di inibizione;
- Pol. Canarini 1926 RDP, euro 467,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo alla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.
In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

12) Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico del sig. sig. Emanuele Marandola, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Cassino, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F., nonché della società A.S.D. Real Cassino a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Marandola Emanuele, n.4 mesi di inibizione;
- Real Cassino, euro 500,00 di ammenda e n.2 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato dell'attuale prima squadra della societá.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo alla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.
In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma lì, 13 novembre 2026

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato